



SCHEDA N° 2

D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460

O.N.L.U.S.

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

Tratto dal sito: www.sodcvs.org/cvsitalia

La figura delle O.N.L.U.S. è stata introdotta per effetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997. n. 460. Non rappresenta una nuova entità giuridica soggettiva, bensì una “**classificazione**” di taluni enti non commerciali **riconosciuta meramente sul piano fiscale, a fronte di specifici requisiti formali e sostanziali.**

E’ proprio da questo punto di vista, infatti, che la qualifica di ONLUS produce i suoi effetti, consentendo l’accesso a particolari regimi di esenzione e di agevolazione specificamente previsti per:

- + imposte sui redditi;
- + IVA;
- + ritenute;
- + imposta di bollo;
- + tasse di concessione governativa;
- + imposte di successione e donazione;
- + imposta di registro;
- + tributi locali;

La vasta portata dei benefici fiscali di cui le ONLUS sono destinatarie, comporta, di converso, una corrispondente proporzionale **rigidità dei requisiti** che ne consentono il riconoscimento. La normativa, tanto è vero, elenca espressamente:

- i soggetti che possono essere qualificati come ONLUS;
- i soggetti a cui è preclusa tale identificazione;
- i soggetti implicitamente considerati come ONLUS;
- i settori di attività in cui i soggetti devono esclusivamente operare per rientrare nell’ambito delle ONLUS.

Dal punto di vista sostanziale l’oggetto delle ONLUS deve perseguire scopi di solidarietà sociale nell’ambito dei settori rigidamente prescritti dalla legge.

Dal punto di vista formale, gli enti non commerciali che rivestono o intendono ottenere la **qualifica di ONLUS sono tenuti ad osservare inderogabili disposizioni** quali, ad esempio:

- **l’ adeguamento e l’integrazione degli statuti** (in merito all’attività istituzionale svolta in modo esclusivo, alle regole ed ai vincoli di funzionamento dell’ente ecc.);
- **l’ obbligo di redazione annuale di un bilancio o di un rendiconto**, soggetto a controllo da parte di revisori contabili.

ASPETTI COSTITUTIVI

SOGGETTI CHE POSSONO RIVESTIRE QUALIFICA DI ONLUS

Qualora rispettino i necessari e specifici requisiti prescritti in merito a finalità di solidarietà sociale, tipi di attività istituzionale, norme di funzionamento dell’ente, ecc., possono diventare ONLUS, in base all’art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:

- * le associazioni riconosciute;
- * le associazioni non riconosciute;

- * i comitati;
- * le fondazioni;
- * le società cooperative;
- * le IPAB privatizzate.

Le cooperative sono naturalmente degli enti commerciali e possono essere assimilate ad enti non commerciali in quanto ispirate a finalità mutualistiche.

Per beneficiare delle agevolazioni previste, in base all'art. 11 del citato Decreto, tali soggetti devono provvedere, entro 30 giorni, all'invio di una comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze; detta comunicazione deve essere effettuata tramite apposito modello indirizzato alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente per l'ambito territoriale in cui si trova il domicilio fiscale dell'ente.

Ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS deve essere altresì comunicata con le stesse modalità suesposte.

ONLUS IMPLICITE

Alla luce delle particolari attività svolte, **vengono considerati ONLUS in ogni caso**, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità:

- * gli **organismi di volontariato** (di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266), iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- * le **organizzazioni non governative** riconosciute idonee ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- * le **cooperative sociali** di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n° 1577 e successive modificazioni;
- ° i **consorzi**, di cui all'articolo 8 della predetta Legge n. 381/1991, che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

La collocazione "di diritto" nelle ONLUS trova motivazione nel fatto che i richiamati enti, espressamente elencati dal comma 8, art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sono già stati sottoposti a verifiche, da parte delle autorità preposte, in merito alle finalità perseguite, in quanto elemento essenziale per la loro costituzione.

Poiché solo dall'esito positivo degli accertamenti può nascere il riconoscimento degli enti in esame, ne consegue che, dal momento stesso in cui detti soggetti esistono, le loro finalità e caratteristiche, debitamente vagliate dalle autorità, ottemperano contemporaneamente ed automaticamente anche i requisiti richiesti dalla normativa ONLUS, nella cui categoria vengono per questo implicitamente allocati.

Proprio per la loro natura preliminarmente certificata dalle stesse autorità, le "ONLUS *congenite*" godono di singolari vantaggi, in quanto non devono rispettare i requisiti richiesti dall'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 per gli altri soggetti che ambiscono a tale qualifica.

In particolare, ribadisce la C.M. 19 maggio 1998, n. 127/E, per gli enti sopra elencati vige:

- ° l'esonero dall'obbligo di inviare la comunicazione prevista dall'art. 11, D.Lgs. n. 460/97, per l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS;
- ° la dispensa dall'obbligo di modificare il proprio statuto anche qualora privo della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

SETTORI DI ATTIVITA' DELLE ONLUS

Come già accennato, gli enti che intendono accedere alla categoria delle ONLUS, oltre alla regolarità formale minuziosamente dettagliata dal legislatore, devono necessariamente **rispettare due condizioni**:

- l'attività, svolta in modo esclusivo, deve essere compresa nell'elenco dei settori "conformi" di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 460/97;
- l'attività svolta deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Detti presupposti sostanziali sono necessari, complementari e singolarmente non sufficienti a garantire l'allocazione nella categoria delle ONLUS: è preclusa la qualificazione come ONLUS, infatti, all'ente non profit che soddisfa uno solo di tali requisiti anziché entrambi contemporaneamente.

In merito ai settori di attività il legislatore ha tassativamente individuato undici precise fattispecie che soddisfano interessi di carattere collettivo; si tratta dei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio - sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.